



ALLEGATO B)

COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca

DISCIPLINARE DI GARA

A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N.50/2016, IN
MODALITA' INTERAMENTE TELEMATICA, PER APPALTO
SERVIZI CIMITERIALI, PICCOLE OPERE E LAVORI MANUTENTIVI,
IN TUTTI I CIMITERI FRAZIONALI DEL COMUNE - Anno 2019

C.I.G.: 798883967E TASSA PARTECIPANTE € 20

**Stazione
appaltante:** Comune di Capannori

Procedura: Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.

**Criterio di
aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

Indice generale

ART. 1 - PREMESSE.....	3
ART. 2 - ENTE APPALTANTE.....	3
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
3.1 Documenti di gara.....	3
3.2 Chiarimenti.....	4
3.3 Comunicazioni dell'Amministrazione.....	4
3.4 Comunicazioni.....	4
3.5 Presa visione.....	5
ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO - DURATA – IMPORTO.....	6
4.1 Oggetto, luogo di prestazione e valore dell'appalto.....	6
4.2 Durata dell'appalto.....	6
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
ART. 6 - REQUISITI GENERALI.....	7
ART. 7 - CRITERI DI SELEZIONE E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1 Requisiti di idoneità.....	8
7.2 Condizioni di partecipazione per le Cooperative (se ricorre la casistica).....	8
7.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.....	8
7.4 Comprova dei requisiti.....	9
ART. 8 - AVVALIMENTO.....	10
ART. 9 - SUBAPPALTO.....	11
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA ED ESONERO RESPONSABILITÀ.....	11
10.1 Garanzia provvisoria.....	11
10.2 Esonero Responsabilità (broker).....	13
ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15

ART 12 - PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	15
12.1 Valutazione degli elementi tecnico-qualitativi.....	16
12.2 Modalità di attribuzione dei punteggi.....	17
ART. 13 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.....	18
ART. 14 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE.....	18
ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	30
ART. 16 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	31
16.2 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta tecnica.....	32
16.3 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta economica di cui al punto C.....	32
ART. 17 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.....	33
ART. 18 - AGGIUDICAZIONE E OBBLIGHI CONCERNENTI LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
18.1 Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016).....	33
ART. 19 - RISPETTO D. LGS. 81/2008 (SICUREZZA LAVORO).....	34
ART. 20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ.....	34
ED OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.....	34
ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	34
ART. 22 - DIRITTO DI ACCESSO.....	35
ART. 23 - ALTRE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY ED ANTICORRUZIONE E NORME DI CHIUSURA.....	35

ART. 1 - PREMESSE

Con Determinazione a contrattare n. 1168 del 22/08/2019 del Settore Servizi alla Città, questa Amministrazione ha determinato di procedere all'appalto dei "SERVIZI CIMITERIALI, PICCOLE OPERE E LAVORI MANUTENTIVI, IN TUTTI I CIMITERI FRAZIONALI DEL COMUNE - Anno 2019", come meglio di seguito illustrato.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 e-3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/lavoro è identificato in tutto il territorio comunale di Capannori [codice NUTS: ITE12]

CUP: G52I19000010004 - CIG: 798883967E

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Vinicio Marchetti, dipendente di questa Amministrazione e Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica. Tel. 0583/428289 E-mail: v.marchetti@comune.capannori.lu.it

Direttore dell'esecuzione del contratto: Geom. Stefano Massai responsabile dell'Ufficio Cimiteri Tel 0583/428373 email: s.massai@comune.capannori.lu.it .

Il Direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento ai sensi di quanto previsto al par. 10.2 lettera e) delle Linee guida ANAC n. 3 aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017; l'organizzazione interna della Stazione Appaltante, infatti, prevede che l'Ufficio Cimiteri che cura l'esecuzione dell'appalto sia unità operativa diversa dall'Ufficio Edilizia Pubblica che ne cura l'affidamento, anche se ad esso strutturalmente collegata.

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
<https://start.toscana.it>

ART. 2 - ENTE APPALTANTE

Ente: Comune di Capannori - SETTORE - Servizi alla Città

Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1

Tel: 0583 428373

Fax: 0583 428209

e-mail: s.massai@comune.capannori.lu.it

Pec: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

Per informazioni riguardanti il Capitolato di Appalto: tel. 0583/428373 - fax 0583/428521 - Email: s.massai@comune.capannori.lu.it

Per informazioni di carattere amministrativo riguardanti la gara: tel. 0583/428707 - fax 0583/428589 - E.mail: gare@comune.capannori.lu.it

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Relazione tecnico-descrittiva, Planimetria ubicativa dei siti cimiteriali, Tipologia costruttiva di tombe e loculi, Elenco prezzi unitari, Capitolato speciale d'appalto, Indicazioni per la sicurezza, Statistica generale dei cimiteri, Schema di contratto e Quadro economico;
2. Disciplinare di gara;
3. Modello A.2.0 di dichiarazione requisiti, Modello A.2.1 di dichiarazione per imprese consorziate, Modello A.2.2 di dichiarazione impresa ausiliaria, Modello A.2.6 di dichiarazione raggruppamento temporaneo di concorrenti;
4. Documento di gara unico europeo;
5. Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici tra Comune di capannori e associazioni sindacali

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.capannori.lu.it> e sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it>

3.2 Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione sulla piattaforma START **"Richiesta chiarimenti"**, nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali).

L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre il 25/09/2019**.

3.3 Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione da parte dell'Operatore Economico, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3.5 Presa visione

La documentazione relativa al Progetto ed al presente disciplinare è depositata presso il Settore "Servizi alla Città" - Segreteria Tecnico-Amministrativa ed è a disposizione per la *presa visione* ed informazioni specifiche tutti i giorni *dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00*; di tale documentazione la Ditta può richiedere copia che l'Amministrazione Comunale fornisce, a propria discrezione, o in formato cartaceo o prodotta su CD oppure trasmessa via e-mail al soggetto che ne faccia espressa richiesta .

Presso il medesimo Ufficio è istituito un apposito REGISTRO, sul quale dovrà apporre la propria firma, a valere a titolo di *presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi interessati dai servizi e lavori*, uno dei soggetti di seguito elencati : *titolare, legale rappresentante, delegato o direttore tecnico*. I suddetti soggetti dovranno dimostrare, con idonei documenti validi, la propria qualifica, mentre il delegato dovrà essere munito di apposita delega rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa invitata alla gara, producendo, altresì copia di documento d'identità valido di uno dei soggetti anzi citati. *In nessun caso l'eventuale delegato da parte di un impresa potrà esserlo anche di altre Imprese invitate alla gara.*

Si fa presente che la mancata presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi interessati dai servizi e lavori e la conseguente mancata sottoscrizione della relativa dichiarazione in merito, apposta sul Registro di cui sopra, costituirà motivo di esclusione dalla gara medesima.

ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO - DURATA - IMPORTO

4.1 Oggetto, luogo di prestazione e valore dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto relativo ai servizi e lavori cimiteriali in tutti i cimiteri comunali frazionali; le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio sono specificate nel Capitolato di Appalto.

n.	Descrizione servizi	CPV		Importo
1	<i>Servizi cimiteriali e lavori di costruzione tombe</i>	98371110-8		€ 210.000,00
Importo totale a base di gara				€ 210.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 6.000,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione.

Si fa presente che il valore complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad **€ 216.000,00** (euro duecentosedicimila/00) al netto dell'IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria la Ditta Appaltatrice è tenuta ad aumentare o diminuire il Servizio entro il limite del 20% agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

4.2 Durata dell'appalto

Il tempo contrattuale terminerà nel momento in cui si esaurirà, con l'ultimo servizio o lavoro effettuato, l'importo assegnato alla Ditta risultata vincitrice della gara, decurtato del ribasso d'asta proposto dalla medesima ed aggiunte tutte le spettanze di legge (oneri per la sicurezza sul cantiere non soggetti a ribasso d'asta, I.V.A. e quant'altro); in altre parole, l'Appalto durerà sino ad esaurimento dell'importo contrattuale, a prescindere dal numero di giornate lavorative che ciò potrà comportare.

In via del tutto indicativa viene ipotizzata una durata dell'Appalto pari a circa 10/11 mesi dalla consegna, per l'ultimazione dei servizi e lavori di cui al presente affidamento.

Il servizio, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, avrà inizio indicativamente il 1° settembre 2019 e comunque a far data della determinazione di affidamento ovvero di stipula del contratto.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Non possono partecipare, altresì, i concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice attualmente in vigore.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3

maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

ART. 7 - CRITERI DI SELEZIONE E MEZZI DI PROVA

7.1 Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 Condizioni di partecipazione per le Cooperative (se ricorre la casistica)

a) iscrizione nella sezione "A" o "C" dell'apposito Albo Regionale e possesso dei requisiti di cui agli artt.4, 5 e 6 della L.R. Toscana n. 87/1997 per la permanenza dell'iscrizione;

b) iscrizione nella sezione "A" o "C" di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito);

c) nel caso di Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell'Albo ex legge 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, sarà richiesto il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale della Toscana fatta eccezione per l'obbligo di sede legale in Toscana;

d) iscrizione nel Registro Operativo presso la C.C.I.A.A. per la categoria corrispondente all'oggetto del servizio.

7.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

a) Capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016):

avere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto negli anni 2016,2017,2018 o comunque alla data immediatamente antecedente a quella di pubblicazione del presente disciplinare per un importo non inferiore ad **€ 220.000,00** (euro duecentoventimila/00) al netto dell'I.V.A.;

b) Capacità tecnico-professionale (articolo 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016):

il concorrente dovrà elencare i principali servizi svolti in favore di Pubbliche Amministrazioni, intesa come le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici, gli Organismi di diritto pubblico, le Associazioni, Unioni, Consorzi, comunque denominati, costituiti da detti

soggetti nel settore di attività (almeno due) oggetto dell'appalto, senza demerito o con buon esito (o altra analoga dicitura), nell'ultimo triennio 2016/2017/2018 o comunque alla data immediatamente antecedente a quella di pubblicazione del presente Bando.

La Ditta affidataria, o in proprio (qualora ne possenga i requisiti), o tramite subappalto, dovrà effettuare la gestione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali. La Ditta affidataria (qualora effettui tali gestione e trasporto in proprio) o l'eventuale Ditta subappaltatrice, dovrà essere iscritta all'Albo delle imprese che effettuano la gestione ed il trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla categoria e classe dei "rifiuti urbani" derivanti dalle attività svolte in ambito cimiteriale, così come definite dal D. Lgs.vo n° 152 del 03.04.2006, art. 184, comma 2., lettera f), e ss.mm.ii.

Il possesso dei requisiti in caso di R.T.I., Consorzio Ordinario, Rete di Impresa, GEIE, Consorzi stabili, Consorzi tra Società Cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane, è disciplinato nel modo che segue:

- In caso di R.T.I. /Consorzio Ordinario/Rete di Impresa/GEIE

- quelli di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 (se ricorre la casistica) da ciascun soggetto costituente il Raggruppamento/Consorzio/Rete di Impresa/GEIE;
- quelli di cui al precedente punto 7.3 devono essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento Temporaneo/Consorzio/Rete di Impresa/GEIE nel suo complesso, fermo restando il fatto che la mandataria (Capogruppo) o l'impresa indicata come tale (nel caso di Raggruppamento non ancora costituito) oppure, una delle imprese consorziate, in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

- In caso di Consorzio stabile che esegue il servizio con la propria struttura:

- tutti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziarie e tecnico professionali di cui ai punti 7.1 -7.2 (se ricorre la casistica) e 7.3 devono essere posseduti dal Consorzio.

- In caso di Consorzio stabile che esegue il servizio tramite i consorziati indicati in sede di gara come esecutori:

- quelli di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 (se ricorre la casistica) sia dal Consorzio che dai consorziati indicati come esecutori dell'appalto;
- la sussistenza in capo al Consorzio di quelli di cui al precedente punto 7.3 sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

- In caso di Consorzio tra Società Cooperative di produzione lavoro e di Consorzio di Imprese Artigiane, che sono tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice citato i consorziati esecutori:

- i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal Consorzio;

● i requisiti di carattere generale devono essere altresì posseduti dai singoli consorziati esecutori.

7.4 Comprova dei requisiti

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Per il punto 7.3 lett. a)

Dovranno essere prodotti i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati da nota integrativa o qualsiasi altro documento fiscale (fatture) che provino la capacità economico finanziaria dichiarata.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante

Per il punto 7.3 lett. b)

- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Si consiglia, per motivi di speditezza della procedura, la presentazione di tali documenti già in sede di gara. In alternativa, tali documenti dovranno essere comunque prodotti in sede di verifica dei requisiti dichiarati, secondo la legge vigente.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, che devono essere posseduti da ciascun operatore.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito per i servizi cimiteriali e per gli interventi di recupero di sepolture a qualsiasi titolo ordinati.

Per tutte le altre tipologie di interventi, invece, i subappalti sono disciplinati dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dall'art.105 del D. Lgs.vo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. .

La Ditta appaltatrice, o in proprio (qualora ne posseda i requisiti), o tramite subappalto, dovrà effettuare la gestione , il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice così come modificato dal DL n. 32/2019, convertito con modifiche nella L. 55/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato.**

Si rimanda al disposto dell'art. 105 del Codice e ss.mm.ii. nella forma che sarà vigente al momento della pubblicazione della gara.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA ED ESONERO RESPONSABILITÀ

10.1 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 4.320,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice; in ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 3. la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 4. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 5. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
 6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** con firma digitale o scansionata nell'apposito spazio previsto da START, come meglio indicato nei successivi articoli.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti da scansionare ed inserire nell'apposito spazio previsto da START.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 Esonero Responsabilità

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile, sia penale, derivante ai sensi di legge in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente Disciplinare.

La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La ditta aggiudicataria, inoltre, garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

La ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti ed al personale della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione dei servizi.

A tale scopo la ditta aggiudicataria si impegna a stipulare, con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, ed a consegnare all'Amministrazione Comunale, in sede di stipula del contratto, una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera che a qualunque titolo operino per suo conto ed interesse che la tenga indenne dalle richieste di risarcimento derivanti dall'esecuzione/svolgimento del presente servizio stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione nella quale venga indicato che l'Amministrazione Comunale debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti (art.27 del C.S.A.).

Detta polizza dovrà prevedere un massimale di copertura non inferiore a € 1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per danni a cose o animali, e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- ◆danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- ◆interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza, fino all'ammontare del valore dell'appalto;
- ◆danni da incendio;
- ◆responsabilità civile incrociata appalto subappalto;
- ◆danni a beni in consegna e custodia;
- ◆danni da furto;
- ◆rinuncia alla rivalsa nei confronti di società controllate e/o collegate della stazione appaltante e loro dipendenti;
- ◆Relativamente alla garanzia RCO le seguenti estensioni: "Danno Biologico", "Danni non rientranti nella disciplina INAIL", "Malattie professionali" e "Clausola di Buona Fede INAIL".

La ditta Aggiudicataria si impegna:

- a mantenere valida la polizza nei termini sopra precisati per tutta la durata dell'appalto, senza ridurre la portata delle garanzie e/o i massimali ed a versare alla Compagnia il premio ad ogni scadenza convenuta.

- a stipulare una polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicataria per l'esecuzione del presente appalto. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 7.290.000,00 (euro settemilioni duecentonovantamila/00).

Copia delle suddette polizze, debitamente quietanziate, dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima della stipulazione del

contratto e comunque prima dell'avvio del servizio. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale.

Ogni anno l'impresa dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.

La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00 (euro venti/00)**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6/3/2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART 12 - PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.

Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m., valutabile in base alla qualità del progetto e del costo secondo la seguente formula:

$$P_{TOT} = P_T + P_E$$

dove

P_{TOT} = punteggio totale

P_T = punteggio conseguito dall'offerta tecnica

P_E = punteggio conseguito dall'offerta economica.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti **100** così ripartiti:

OFFERTA TECNICA	Fino ad un massimo di punti 70
OFFERTA ECONOMICA	Fino ad un massimo di punti 30

Ai sensi dell'articolo 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

L'offerta tecnica e l'offerta economica saranno valutate secondo i seguenti elementi e mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi.

12.1 Valutazione degli elementi tecnico-qualitativi

fino ad un massimo di **70 punti**, da assegnare in base alla valutazione da parte della Commissione dei seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA MASSIMO 70 PUNTI

CRITERI	SOTTOCRITERI	PUNTEGGI	
		Massimo 35 punti totali	Assegnazione punti
Criterio 1			
Pianificazione, organizzazione e svolgimento del servizio (max 2 pagine formato A4)	a) modalità esecutive, piano operativo e organizzativo, sostituzione del personale, reperibilità	max 21 punti	ottima qual.: 17-21 p. buona qual.: 11-16 p. suffic. qual.: 6-10 p. scarsa qualità: 1-5 p.
	b) tipologia attrezzature impiegate	max 7 punti	ottima qual.: 7 p. buona qual.: 5-6 p. sufficien. Qual.: 3-4 p. scarsa qualità: 1-2 p.
	c) formazione e controllo del personale	max 7 punti	ottima qual.: 7 p. buona qual.: 5-6 p. sufficien. Qual.: 3-4 p. scarsa qualità: 1-2 p.
Criterio 2		Massimo 25 punti totali	Assegnazione punti
Proposte migliorative del	a) allestimenti e/o forniture nelle strutture	max 10 punti	ottima qual.: 9-10 p. buona qual.: 7-8 p. sufficien. Qual.: 5-6 p.

servizio (max 1 pagina formato A4)	cimiteriali b) esecuzione piccole manutenzioni su impianti e strutture	max 15 punti	scarsa qualità: 1-4 p. ottima qual.: 13-15 p. buona qual.: 9-12 p. sufficien. qual.: 6-8 p. scarsa qualità: 1-5 p.
Critério 3		Massimo 10 punti totali	Assegnazione punti
Sicurezza del servizio (max 20 righe su pagina formato A4)	a) apprestamenti di sicurezza b) specifica formazione del personale in materia di sicurezza	max 6 punti max 4 punti	ottima qual.: 6 p. buona qual.: 4-5 p. sufficien. Qual.: 3 p. scarsa qualità: 1-2 p. ottima qual.: 4 p. buona qual.: 3 p. sufficien. qual.: 2 p. scarsa qualità: 1 p.

12.2 Modalità di attribuzione dei punteggi

PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo alla **qualità del progetto** (max. punti 70) verrà assegnato secondo la formula indicata.

Sono escluse le offerte che conseguiranno un punteggio inferiore a 30 rispetto all'Offerta tecnica.

Alle offerte che conseguiranno il punteggio più alto, purché uguale o superiore a 30 punti, in merito all'offerta tecnica, saranno assegnati i massimi punteggi attribuibili (70 punti). Le altre offerte saranno riparametrate in modo proporzionale secondo la formula:

Q

Punteggio qualità = ----- 70

Punteggio maggiore

dove **Q** è il punteggio di qualità considerato.

PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica, che deve essere espressa in ribasso percentuale, sarà assegnato come segue: 30 punti verranno attribuiti al ribasso offerto più alto.

Per le altre offerte il punteggio verrà determinato secondo la formula:

$$\text{Punteggio Off. ec.} = \frac{R_a}{R_{\max}} \cdot 30$$

dove

R_a è il ribasso offerto dal concorrente preso in considerazione

R_{\max} è il maggior ribasso offerto

Si precisa che il costo complessivo dell'appalto non dovrà essere superiore ad **€ 210.000,00** (euro duecentodiecimila/00) esclusi oneri di sicurezza ed esclusa IVA.

Il ribasso offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere.

Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio complessivo, si procederà al sorteggio.

La Commissione giudicatrice si riserva:

- di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e meritevole di accoglimento, sulla base dei criteri indicati al presente articolo;
- di procedere con le modalità previste ai sensi del D. Lgs. 50/2016 in presenza di offerte anomale.

La candidatura resta valida per un periodo di 180 giorni dall'espletamento della selezione.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dall'Offerta Tecnica, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

Si precisa inoltre che:

- nel caso di discordanza fra l'indicazione in cifre o in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Ente;
- in caso di impossibilità di affidamento del servizio al concorrente che ha presentato la migliore offerta ottenendo il punteggio più elevato, il Comune si riserva di affidare la gestione al concorrente classificatosi nella posizione immediatamente successiva in graduatoria.

ART. 13 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana,

accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione di interesse o dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione richiesta.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 - 38 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.**

Si fa altresì presente che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

ART. 14 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13 del giorno 01/10/2019**, la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.2), A.3), A.4) e A.5)**.
- B) L'OFFERTA TECNICA**, di cui al successivo punto **B)**
- C) L'OFFERTA ECONOMICA**, di cui al successivo punto **C)**

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

SI FA PRESENTE CHE SULL'OFFERTA ECONOMICA DEVE ESSERE APPLICATA UNA MARCA DA BOLLO DA 16,00 EURO. AL FINE DI ADEMPIERE A CIO', L'OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO ALLA PARTECIPAZIONE DOVRA' INSERIRE IL NUMERO DELLA MARCA DA BOLLO SUL MODELLO A.2.1 AL RELATIVO PUNTO.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo

cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **A.1** del presente disciplinare di gara, dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";

Generare il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.

Scaricare sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;

Firmare digitalmente il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza **di tutti i** soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*domanda di*

partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A.1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche:**

- **la copia autentica** dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, **dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire nell’apposito spazio di START.

A.1.2) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non ancora costituiti deve essere prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START il modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Scheda integrativa RTI" (Modello A.2.6**) La stessa dovrà essere **firmata digitalmente** (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE.**

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione , **specificando la tipologia di consorzio** [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

A.2) Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE", la Dichiarazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e altre dichiarazioni e ulteriori modelli per consorziata esecutrice ed impresa ausiliaria

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nel presente disciplinare, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (**DGUE**) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e **attraverso il Modello A.2.0 - Dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e altre dichiarazioni.**

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione -- tutte le sezioni,
- alla parte IV, Sez. A punti 1., 2. (in questo caso si fa riferimento all'iscrizione obbligatoria all'*Albo delle imprese che effettuano la gestione ed il trasporto dei rifiuti*), Sez. B punti 2a e 3, Sez. C solo punto 1b
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute

ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Modello A.2.0 - Dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e altre dichiarazioni, dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Il Consorzio inoltre dovrà compilare e firmare digitalmente (titolare o legale rappresentante o procuratore) il **Modello A.2.0 - Dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e altre dichiarazioni** Inoltre ciascuna consorziata esecuttrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **Modello A.2.1, _ Scheda consorziata**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali della consorziata** e le ulteriori **dichiarazioni** che **non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**; tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecuttrice l'impresa che si trovi nella condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

L'inserimento nel sistema dei **DGUE, del Modello A.2.0 - Dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e altre dichiarazioni (del solo Consorzio)** e del **modello A.2.1 - Scheda consorziata** avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che

l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016)

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria] deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito **modello A 2.2, "SCHEDA AVVALIMENTO ex art. 89"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO ex art. 89", compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

SUBAPPALTO

Nel caso di **subappalto** l'operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le parti del servizio/lavoro che intende subappaltare e la relativa **quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale**, in ottemperanza di quanto riportato all'art. 9 del presente disciplinare ed in ossequio all'art.25 del C.S.A., documento facente parte integrante e sostanziale dell'Appalto di cui trattasi.

Le dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le parti che si intende subappaltare.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le stesse parti del servizio/lavoro e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

A.3) La **GARANZIA PROVVISORIA** di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di Euro 4.320,00 (diconsi euro quattromilatrecentoventi/00), con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione efficace, **costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione**, a favore del Comune di Capannori Piazza Aldo Moro 1 55012 Capannori (Lu).

A.3.1) La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (una filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante cauzione, e quindi in contanti, in assegni circolari, mediante bonifico, potrà effettuare un versamento sul c/c bancario intestato a Comune di Capannori (Lu) IBAN IT 72 Q 01030 24700 000000739960 con causale la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta per ..." - Settore Servizi alla Città.

Negli altri casi, la quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta relativa ...".

Si precisa che il deposito è infruttifero.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla ricevuta del versamento o dalla quietanza attestanti rispettivamente l'avvenuto deposito o il bonifico su c/corrente dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria.

La scansione della ricevuta di versamento o della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

A.3.2) La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta relativa"

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente ed essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmata digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

Nel caso di **raggruppamento temporaneo d'impresa** o di **consorzio ordinario di concorrenti** la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

A.3.2.1) La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;

3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
5. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

A.3.3) L'importo della garanzia provvisoria è ridotto:

a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese;

c) per le percentuali indicate dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere delle ipotesi ivi contemplate.

In caso di cumulo di riduzioni - lett.a) e lett.c) o lett.b) e lett.c) - la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il concorrente potrà dichiarare nella "domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti **orizzontale** o di consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7: in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.

L'operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale, da inserire nell'apposito spazio di START:

- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,

- la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,

- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;

- l'inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067.

Quanto sopra deve essere inserito in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa **verticale**, potranno usufruire della riduzione della garanzia le imprese in ragione della certificazione posseduta e per la quota parte della prestazione assunta. In tal caso, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella **Domanda di partecipazione** dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

Sia in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale sia verticale potranno, altresì, usufruire della riduzione della garanzia le imprese che possiedano lo status di microimpresa, piccola o media impresa solo nell'ipotesi in cui tutte le imprese costituenti il raggruppamento possiedano tale status.

Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, nonché la verifica sullo status di microimpresa, piccola e media impresa, verrà effettuato, contestualmente ai controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario della gara. Si evidenzia che, in caso di esito negativo del controllo suddetto, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione dalla procedura di gara del soggetto sottoposto a controllo, alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

A.4) l'IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a **rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione di cui al punto **A.3.2)** (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto **A.3.2).**

- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto **A.3.1)** (deposito in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

A.5) IL DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC)** del contributo pari a Euro **20,00 (euro venti/00)**.

Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione "Contributi in sede di gara". Il codice CIG attribuito alla presente procedura è CIG: 7362801797.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento scelta, **scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.**

B) OFFERTA TECNICA

Per la presentazione dell'Offerta Tecnica, dovrà essere compilato l'**Allegato C - "Offerta tecnica"**, al fine di consentire l'attribuzione dei relativi punteggi.

Offerte in formato e numero di pagine diverse da quelle richieste **non potranno essere validamente valutate.**

Non sono valutati ulteriori documenti presentati, appendici o integrazioni al modello "Allegato C".

Nel caso in cui l'offerta tecnica predisposta ecceda quantitativamente il suddetto limite massimo, la commissione esaminerà soltanto le pagine contenute nel suddetto limite massimo.

Nel suddetto elaborato dovranno essere esposti e dettagliati gli elementi costituenti l'offerta dell'impresa concorrente per la gestione dei servizi in appalto, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato descrittivo prestazionale e degli standard quali/quantitativi minimi ivi richiesti.

La suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto su START.

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo**, l'*offerta tecnica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

C) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è generata direttamente da START ed è espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta con due cifre decimali.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 inoltre:

- nell'apposito spazio **"oneri della sicurezza afferenti l'impresa"**, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nell'apposito spazio previsto in START **"costo della manodopera"**, il costo complessivo del servizio (comprensivo degli elementi retributivi, degli oneri previdenziali ed assistenziali e altri eventuali oneri) per l'espletamento delle prestazioni, compilando l'apposito modello (Modello Offerta Economica- Costi della manodopera).

Gli **"oneri della sicurezza afferenti l'impresa"** e il **"costo della manodopera"**:

- costituiscono un di cui dell'offerta economica;
- non sono modificabili nel corso dei relativi procedimenti di verifica.

Ove l'offerta risultasse anormalmente bassa si procederà con la verifica di congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, di cui sopra, indicati dal

concorrente e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo** di cui al precedente **punto A.1.1**), l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in rialzo rispetto a quello a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

In presenza di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con determinazione del Dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, il Dirigente responsabile del contratto, ovvero il Responsabile Unico di Procedimento ovvero il Presidente della Commissione giudicatrice, assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede alla non abilitazione del concorrente alla procedura ed alla relativa esclusione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di gara e la relativa esclusione il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione.

In riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 quelle relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della

seguinte documentazione purché le carenze riscontrate consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa, nonché le stesse, nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte:

a) Documento di gara unico europeo

b) Dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e altre dichiarazioni di cui al Mod. A 2.0 ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.

c) Scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa consorziata di cui al **modello A 2.1**, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.

d) Scheda integrativa RTI di cui al **modello A.2.6**.

e) Scheda avvalimento ex art 89, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al **modello A 2.2**, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.

f) (in caso di avvalimento): mancata produzione del contratto di avvalimento.

g) La garanzia provvisoria di cui al punto A.3) della presente lettera di invito

h) L'impegno di cui al punto A.4) della presente lettera di invito.

i) La ricevuta del pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) riferito alla presente gara di cui al punto A.5).

Il soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per ulteriori ipotesi non espressamente individuate.

ART. 16 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

16.1 Motivi di esclusione dalla procedura di gara per irregolarità essenziali non sanabili afferenti alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a) il soggetto concorrente:

- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
- non sia in possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 previsti nel presente disciplinare;

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti:

- non abbia indicato le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente;
- anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all'offerta economica;
- abbia inserito l'offerta economica di cui al punto C all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";
- abbia prodotto un contratto di avvalimento nullo per mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione;
- abbia prodotto fideiussione o impegno ai sensi del periodo A.3.2 del punto A.3):
 - rilasciata da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- ai sensi del periodo A.3.2.1) del punto A.3) non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;
- abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, D. Lgs. 50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
- non abbia effettuato la presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi, sottoscrivendo l'apposito registro depositato presso il Settore "Servizi alla Città".

Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo attivazione del soccorso istruttorio.

b) Carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.

16.2 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta tecnica

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto B:

- manchi oppure venga inserito un documento diverso da quello indicato;
- contenga elementi da cui si evince il ribasso economico offerto;
- non raggiunga il punteggio minimo previsto o non rispetti anche uno solo dei requisiti di cui al presente disciplinare;
- Siano state inserite nell'area riservata alla documentazione amministrativa o economica;
- non risultino firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;
- in caso di RTI costituenda non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di ciascuna delle imprese facenti parte del RTI;

16.3 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta economica di cui al punto C

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto C:

● sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;

● non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;

● non contenga l'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza afferenti l'impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016;

● sia pari o in aumento rispetto all'importo complessivo dei servizi/lavori, al netto dei costi della sicurezza;

● in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

ART. 17 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Modalità di pubblicazione del Disciplinare:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale contratti pubblici

Sito internet SITAT Regione Toscana

Profilo del committente (Comune di Capannori)

Sito WEB del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Tutte le spese di pubblicazione sostenute dalla Stazione Appaltante sono a carico dell'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente. L'aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione o comunque entro i termini previsti nella richiesta formale di rimborso della S. A.

L'apertura delle offerte sarà effettuata **il giorno 02/10/2019 alle ore 10** presso l'Ufficio Gare del Comune di Capannori.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

ART. 18 - AGGIUDICAZIONE e OBBLIGHI CONCERNENTI LA STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 77 del Codice, è nominata da parte del Dirigente dell'Ufficio Gare un'apposita Commissione giudicatrice formata da n. 3 (tre) membri interni dei quali uno svolgerà il ruolo di Presidente, oltre un segretario verbalizzante, che, oltre alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, per motivi di speditezza della procedura, nonché in ottemperanza delle Linee Guida ANAC N. 5, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 ed a seguito dell'entrata in vigore della Legge 55/2019, svolgerà le funzioni di seggio di gara, con il supporto del RUP.

Fermo restando le funzioni attribuite dalla Legge in relazione alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione, in qualità di seggio di gara:

- procede all'apertura ed all'esame della documentazione amministrativa relativa a tutti i lotti;
- verifica l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione ed ad ogni altro adempimento richiesto, eventualmente attivando anche il procedimento di soccorso istruttorio e procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti; all'esito degli adempimenti suindicati, il Presidente della Commissione procede all'adozione del provvedimento amministrativo di ammissione/esclusione;
- apre in seduta aperta al pubblico le offerte tecniche, verificandone la regolarità formale.

Inoltre, esperiti i successivi compiti di valutazione delle offerte, in caso di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, supporta il RUP nel procedimento di verifica dell'anomalia.

L'aggiudicazione diviene efficace in seguito all'esito positivo dei controlli di rito previsti dalla Legge.

Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 19 - RISPETTO D. LGS. 81/2008 (SICUREZZA LAVORO) E RISPETTO DEL PROTOCOLLO SINDACALE IN MATERIA DI APPALTI

L'impresa sarà tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e della L.R.T. n.38/2007 .

A tal fine la Ditta è consapevole che la S.A., prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, provvederà a controllare il rispetto, da parte dell'impresa, dei seguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente ed in dettaglio:

- a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b) la nomina del medico competente;
- c) la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- d) adeguata e documentata formazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori impegnati nel presente appalto.

L'impresa sarà tenuta inoltre al rispetto del protocollo di intesa sindacale in materia di appalti, sottoscritto dall'Amministrazione Comunale in data 7/12/2018 ed allegata alla presente procedura, formandone parte integrante e sostanziale.

ART. 20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ ED OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Si ricorda l'obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi della normativa vigente.

ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA (ART. 103 D.LGS. N. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli

eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

ART. 22 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 23 - DIRITTO DI ACCESSO

Per il diritto di accesso, si applicano l'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, gli artt. 22 e ss della L. 241/90 ss.mm. ed il DPR 184/2006, nonché del D.Lgs. 196/2003. Sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. A tal fine, il concorrente indicherà con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso. Quindi:

- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);
- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
- la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione *"Documentazione Amministrativa aggiuntiva"*.

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i facsimile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la P.A. a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

Si ricorda, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

L'Ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato è l'Ufficio Contratti, Gare, Affari Legali, Assicurazioni, previo preventivo appuntamento contattando la Segreteria di questo ufficio per e.mail all'indirizzo gare@comune.capannori.lu.it.

ART. 24 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Capannori dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.capannori.lu.it - sezione 'Tutela dei dati personali'.

ART. 25 - ALTRE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY ED ANTICORRUZIONE E NORME DI CHIUSURA

E' fatto divieto della partecipazione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il concorrente, partecipando a tale procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

Il concorrente, partecipando alla presente procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione o di decadenza del contratto.

Il concorrente partecipando alla presente procedura dichiara di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'autorità che, se ritiene che siano rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e alla legislazione vigente in materia di appalti oltre che a quelle afferenti l'oggetto di tale procedura di gara, in quanto compatibili, sia sovranazionali che nazionali e/o regionali e quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vinicio Marchetti
(documento firmato digitalmente)